

TUIR: FINANZIAMENTI A CONTROLLATE NON RESIDENTI

Riguardo alla controversa applicazione del <transfer pricing> (art. 110, comma VII, del TUIR) ai **prestiti infruttiferi**, è di qualche aiuto la sentenza della Cassazione n. 15005 del 17.7.2015. Essa afferma la piena legittimità civilistica e fiscale, sia della concessione di un prestito infruttifero ad una controllata non residente, sia la legittimità della determinazione di un tasso d'interesse, purché ciò avvenga **per iscritto**. A supportare la liceità della gratuità del finanziamento, nelle ipotesi di cui sopra, c'è anche la guida al <transfer pricing> dell'OCSE, che, al paragrafo 1.60, riferendosi alle strategie commerciali, stando ad autorevole interpretazione, lo giustifica nelle ipotesi in cui la **controllata sia una <start-up> o versi in uno stato di difficoltà finanziaria**. Paradossalmente, più complicata risulterebbe la difesa, qualora il prestito fosse oneroso (riguardo all'entità degli interessi). E' in ogni caso da considerare l'ipotesi, per evitare contenziosi, dei **versamenti in conto capitale**. Secondo la sentenza della Cassazione n. 16393 del 24.7.2007, tali versamenti possono essere restituiti con delibera dell'assemblea ordinaria, anche durante la vita della società (non soltanto al momento dello scioglimento), purché la riserva legale abbia raggiunto il limite di legge.

TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEL SITO INTERNET

Pur avendo raggiunto una notevole diffusione tra le imprese, il <sito internet> non trova attualmente una disciplina specifica, né nel principio contabile OIC 24 (aspetto contabile), né nel TUIR (trattamento fiscale). Ciò porta alla considerazione preliminare che le scelte operate a livello **civilistico e contabile** assumeranno **rilevanza** anche da un punto di vista **fiscale**. In linea generale, la capitalizzazione dei costi può avvenire nel solo caso in cui sia rinvenibile un'utilità futura e sia stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Qualora il <sito> abbia soltanto una funzione di **promozione** dell'attività dell'azienda, i costi sostenuti per la sua realizzazione

sono da considerare quali costi di **pubblicità**, e imputati nel conto economico dell'esercizio di sostenimento (*Euroconference news*, 29.3.2016). Se invece il <sito> è funzionale all'effettuazione di **vendite di beni o servizi** sul <web>, i costi per la sua realizzazione saranno capitalizzabili (nella voce B.I.3) ed ammortizzabili con riferimento alla **residua possibilità di utilizzo**. Nella particolare ipotesi che le spese per la realizzazione del <sito> possano essere configurate come un'**espansione** dell'attività aziendale verso **nuove direzioni**, è possibile la loro capitalizzazione, previo consenso del Collegio sindacale (ove esistente), quali **<costi di impianto ed ampliamento>** (<B.I.1>) ed ammortizzate entro un periodo massimo di 5 anni. In ogni caso, i costi di **manutenzione e gestione** del <sito> (costi di rinnovo del dominio, canoni di utilizzo dello spazio <web>) saranno **imputati a conto economico**, nell'esercizio di sostenimento.

IVA: RESI DI BENI DA CLIENTI UE ED EXTRA UE

Va preliminarmente precisato che in ipotesi di <resi>, a **causa di difetti e vizi dei beni venduti**, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che è possibile applicare la procedura della variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta (art. 26, comma II, del D.P.R. n. 633/1972), **anche dopo un anno dall'effettuazione della cessione**. Ciò, in quanto tale variazione è giustificata dalla **responsabilità contrattuale del venditore**, prevista dall'art. 1453 del Codice Civile, che dà luogo alla **risoluzione del contratto** per inadempimento (Risoluzione ministeriale n. 571646 del 24.10.1990). Oltre che in ambito nazionale, anche in quello comunitario, in virtù del rinvio generale alle norme <interne> (disposto dall'art. 56 del D.L. n. 331/1993), la variazione in diminuzione, tuttavia, **non è obbligatoria**; qualora tale variazione sia operata, è necessario presentare il modello INTRA 1-ter, sia ai fini fiscali, sia statistici. Se non è emessa la variazione in diminuzione, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale. A prescindere dall'avvenuta variazione in diminuzione, il fornitore nazionale deve **ridurre** del corrispondente ammontare

la **disponibilità del <plafond>**, per acquisti/importazioni senza applicazione dell'IVA. Riguardo alla restituzione disposta dal cliente **extracomunitario** (al quale i beni sono stati precedentemente ceduti in regime di non imponibilità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972), se essa avviene a cura ed a spese del fornitore italiano, spetta a quest'ultimo dichiarare la merce per l'importazione definitiva, soggetta ad IVA in dogana, oppure ricorrere alla **<reintroduzione in franchigia>**, ai sensi dell'art. 68, comma I, lett. d-, del D.P.R. n. 633/1972. Con questa procedura, i beni reintrodotti in Italia, oltre ad essere esonerati dal pagamento dei dazi, **non sono neppure assoggettati all'IVA** in importazione, se sussistono le **condizioni per beneficiare della franchigia doganale** (beni reintrodotti nello stesso stato in cui sono stati esportati ed immessi in <libera pratica> entro 3 anni dall'esportazione - artt. 185 e 186 del Codice doganale comunitario Reg. CEE n. 2913/1992).

IMPOSTE <ANTICIPATE> PER PERDITE FISCALI

Come prevede l'art. 84 del TUIR, le **perdite fiscali**, subite nei **primi 3 periodi d'imposta**, sono computate per l'intero importo in diminuzione del reddito complessivo, che trova capienza nel reddito imponibile degli anni successivi. Le perdite subite **successivamente al triennio** (sono compensate), fino a concorrenza dell'80% del reddito imponibile (la parte non compensata, concorrerà, nella stessa misura massima, in diminuzione, negli esercizi successivi, fino ad esaurimento della perdita). La circolare dell'Agenzia n. 25/E/2012 stabilisce che se vi sono perdite subite sia nei primi 3 esercizi, sia successivamente, **non è previsto alcun ordine** da seguire nel loro utilizzo. L'esistenza di perdite fiscali comporta la possibilità, da valutare, di iscrivere, in bilancio, le imposte <anticipate>. Tale prassi è consentita solo se sussiste la **ragionevole certezza del loro recupero**, che si ritiene esistente quando: - è disponibile una proiezione dei risultati fiscali della società, per un **congruo** periodo di tempo, tale da compensare le suddette perdite; e/o - vi sono imposte differite

relative a **differenze temporanee imponibili, sufficienti** a coprire le perdite fiscali. Qualora ricorrano le condizioni citate, è possibile iscrivere le imposte anticipate, anche se le perdite (non ancora recuperate fiscalmente) sono state **subite in esercizi precedenti**. Ovviamente, in Nota integrativa, devono essere esposte ed argomentate le ragioni dell'iscrizione.

CENSURE GIURIDICHE SUI <DERIVATI>

Due importanti, recenti sentenze hanno fortemente limitato la libertà contrattuale dei <derivati>, in particolare degli <Interest Rate Swap – IRS>. Con la prima (sentenza del **Tribunale di Milano del 9.3.2016**), è stata dichiarata nulla la clausola con cui veniva calcolata la somma che il cliente avrebbe dovuto versare alla banca in caso di **chiusura anticipata del contratto** (<costo di uscita>). La censura dei giudici è derivata da un riferimento troppo generico ai <flussi ed al valore del contratto>, che di fatto avrebbe costituito un mero **arbitrio a favore della banca**. Nella seconda (sentenza del **Tribunale di Roma dell'8.1.2016**), il contratto è stato giudicato illegittimo, in quanto il **rischio effettivo**, pur bilaterale (tra banca e cliente), era **sbilanciato a danno del cliente**.

PRELAZIONE: CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI

La Cassazione, con la sentenza n. 5507 del 21.3.2016, entra nel merito del diritto di **prelazione**, in caso di **conferimento di partecipazioni in società**. Il senso di quanto giudicato è il seguente: se uno statuto sociale prevede, quale criterio <guida>, la libera circolazione delle partecipazioni, con diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso, ma esclusione per i trasferimenti in favore di parenti entro un certo grado, la clausola di prelazione **non si applica** all'ipotesi di **conferimento** delle quote o azioni in altra società, **partecipata dai medesimi soci conferenti**. L'operazione di conferimento non integrerebbe un'ipotesi di alienazione onerosa, ma piuttosto costituirebbe un <meccanismo negoziale riorganizzativo>. Ovviamente, il conferimento non deve però poi costituire un facile strumento per trasferire a

terzi, indirettamente, la partecipazione conferita, tramite la cessione del capitale della società conferitaria (costituendo in tal modo una **simulazione**).

RESPONSABILITA' PENALI DI AMMINISTRATORI E SINDACI


La Cassazione, con la sentenza n. 14045/2016, introduce una chiave di lettura abbastanza <coraggiosa> delle norme che regolano la **responsabilità penale di amministratori** (non delegati) e **sindaci**, in relazione all'<**omesso controllo**> degli amministratori delegati. L'amministratore o il sindaco possono essere chiamati a rispondere penalmente delle proprie azioni od omissioni solo quando, venuti a conoscenza di un <**segnale d'allarme**>, percepito come tale, decidano di non tenere in alcuna considerazione l'interesse dei creditori od il destino della società. Comporta invece l'addebito di aver agito per <**colpa**> l'aver riconosciuto fiducia ad altri, o, per colpevole superficialità, il non aver controllato a sufficienza le scelte aziendali, accontentandosi di informazioni incomplete, **ignorando le conseguenze che ne sarebbero potute derivare**. In quest'ultimo caso, ferma restando la possibilità di una **responsabilità in sede civile**, non è ravvisabile il dolo (e quindi l'azione penale).

BILANCIO NON APPROVATO E REGISTRO IMPRESE

Già da molto tempo ci si chiede se il **bilancio** (di società di capitali), sottoposto all'esame dell'assemblea, ma **non approvato** (quindi, più propriamente, la <bozza di bilancio>), possa/debba essere **depositato al Registro Imprese**. Premettendo che non è presente nel nostro ordinamento alcuna norma che preveda/consenta il predetto deposito, qualora il Conservatore accetti di riceverlo, è **consigliabile** provvedere in tal senso. Ciò, in quanto, ritiene la più qualificata dottrina, con l'allegazione anche del verbale assemblea (che non ha approvato il bilancio), si produrrebbe l'informazione, comunque necessaria ai terzi, riguardo alle **ragioni che hanno determinato la <non approvazione>**. Altro aspetto è quello fiscale. L'art. 17, comma I, del D. P.R. n. 435/2001, impone alle società di capitali il **versamento dell'IRES** dovuta

a saldo, in base alla dichiarazione dei redditi (modello SC), **anche** nel caso in cui il bilancio **non sia approvato** nei termini. Con la conseguenza che, se il termine per l'approvazione del bilancio scadesse entro **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento dovrebbe avvenire, in ogni caso, entro il **16 del sesto mese** successivo alla chiusura dell'esercizio; se invece l'approvazione sia stabilita nel maggior termine di **180 giorni**, il versamento delle imposte scadrà il giorno **16 del settimo mese** dalla chiusura dell'esercizio.

MERCATO FINANZIARIO		
	14/04/16	07/04/16
EURIBOR		
3 mesi	-0,254	-0,250
6 mesi	-0,14	-0,134
1 anno	-0,074	-0,007
CAMBI		
Euro - USD	1,1252	1,1364
Euro - yen	123,09	123,15
SPREAD		
vs BUND 10 years	119	132



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO